

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

**Emanato con D.R. n. 271 del 18 luglio 2011
Entrato in vigore il 19 luglio 2011**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, nei limiti della previsione di bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

Modalità di attribuzione degli affidamenti

Il Responsabile della struttura didattica, con apposito provvedimento, attribuisce l'affidamento dei corsi e moduli curriculari deliberato dal Consiglio della struttura, con il consenso del ricercatore interessato e previa acquisizione del nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha disposto l'affidamento.

Art. 3

Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva, come determinata al successivo art. 5, commisurata alle ore di didattica frontale.

Il ricercatore, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà di richiedere che la retribuzione non gli sia corrisposta, in tutto o in parte, e sia destinata allo svolgimento della propria attività di ricerca.

Art. 4

Obblighi del titolare dell'affidamento

Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta e a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della struttura didattica che ha disposto l'affidamento.

La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e fino al limite massimo del numero di ore previste all'atto dell'affidamento, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.

Art. 5

Quantificazione della retribuzione aggiuntiva

La retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai ricercatori a tempo indeterminato, in prima applicazione, è determinata in Euro 65 per ciascuna ora di didattica frontale erogata, nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Tale importo potrà essere modificato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio e nei limiti dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale online dell'Ateneo.